

# COMUNE DI GIARRATANA

PROVINCIA DI RAGUSA

**OGGETTO :** Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di **Valorizzazione, fruizione e messa in sicurezza dell'Ipogeo di Calaforno. Terzo intervento**". CIG: 76070418D0.

## VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 9.00, nei locali dell'Ufficio Gare di via XX Settembre, 84, sono presenti l'Ing. Biagio Alderisi, R.U.P. e Dirigente del 2° settore e il Sig. Cappello Francesco, Segretario verbalizzante, dipendenti dell'ente in servizio presso il 2° Settore,

Premesso che:

a) nella seduta del 10 ottobre 2018 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;

b) che in quella sede si è dato conto che l'offerta dell'impresa prima, seconda e terza in graduatoria è risultata anormalmente bassa e che dalle giustificazioni presentate dalle imprese prima e seconda l'offerta è risultata incongrua;

c) con lettera prot. n. 10143 del 30/11/2018 sono state richieste dal RUP, alla ditta terza in graduatoria, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta e quindi i necessari chiarimenti e precisazioni scritte, in modo analitico, in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti.

Il R.U.P. accerta che la documentazione giustificativa è pervenuta entro il termine stabilito nella lettera di richiesta documenti sopraccitata e cioè il 13/12/2018 prot. n. 10605.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile di margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed

attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo:
- Come insegna un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cons. St., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 5880; id. 11 ottobre 2018, n. 5857; id., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158): a) nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514); b) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128); c) la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798).
- Va ancora ricordato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053).

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Il R.U.P. dopo attento lavoro di valutazione ritiene di richiedere oralmente ulteriori chiarimenti entro giorni due.

Alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 9.00, nei locali dell'Ufficio Gare di via XX Settembre, 84, sono presenti l'Ing. Biagio Alderisi, R.U.P. e Dirigente del 2° settore e il Sig. Cappello Francesco, Segretario verbalizzante, dipendenti dell'ente in servizio presso il 2° Settore,

Visti i chiarimenti richiesti pervenuti in data odierna;

Il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi dell'ulteriore documentazione presentata e conclude che:


- le giustificazioni presentate dal concorrente Di.Bi:Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare di Giorgio di Alcamo sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento dei lavori, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dal Concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente Di.Bi:Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare di Giorgio di Alcamo siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul profilo del committente della Stazione Appaltante <http://www.comunegiarratana.gov.it>.

IL R.U.P. Ing. Biagio Alderisi



Sig. Cappello Francesco  
(Segretario Verbalizzante)

